

Nicoletta Sarti

## Tra mestiere e scienza giuridica. La difficile professionalità dell'avvocato medievale

SOMMARIO: 1. I *libelli de instructione advocatorum*: le origini di un genere letterario – 2. Uberto da Bobbio (...1211-1245) e il circuito docente extrabolognese – 3. Il *Liber cautele et doctrine*: deontologia e tecnica del processo duecentesco – 4. *Prudens sicut serpens, simplex ut columba*: lo strumentario dell'avvocato medievale

ABSTRACT: During the first half of 13th Century legal science was enriched by a new form of literature, directed to the practice of law. Legum doctores as Iacopo Balduini (...1210-1235) and especially as Uberto da Bobbio (...1211-1245) wrote essays about what an advocate really did in the Courts of european Middle Age. The “Liber cautele et doctrine” of Uberto da Bobbio, legal teacher in the Studium of Vercelli and in private schools in Reggio Emilia, Parma, Modena, is a beautiful example of this legal science for practitioners.

KEYWORDS: lawyers - legal science - history of civil procedure

### 1. I *libelli de instructione advocatorum*: le origini di un genere letterario

L'originale apporto scientifico dell'avvocatura medievale al progredire dei sistemi giudiziari dell'Europa continentale si sostanzia in un genere letterario di profilo manualistico, destinato alla formazione dei cosiddetti *patroni causarum*<sup>1</sup>. I *libelli* o trattati *de instructione advocatorum* programmaticamente destinati alla formazione dei forensi sulle asperità del “qualiter in iudicio sit procedendum” fioriscono nella prima metà del XIII secolo e rivelano un progressivo coinvolgimento delle scuole di diritto bolognesi e mediopadane con le realtà dei tribunali e con le mature istituzioni comunali<sup>2</sup>. Fra il 1230 e il 1245 vedono la luce il *Libellus instructionis advocatorum* del *legum doctor* felsineo Iacopo Balduini (...1210-1235) e il *Liber cautele et doctrine* del *dominus* Uberto da Bobbio (...1211-1245): entrambe le sillogi prodotte da una scienza di professori che dalla cattedra si rivolge ai pratici del diritto, giudici, procuratori, avvocati. Se il *Libellus* del Balduini si segnala tuttavia come filiazione diretta dello Studio bolognese e dei moduli didattici in esso praticati, il *Liber* di Uberto – che del primo costituisce un peculiare epigono – porta alla ribalta l'esperienza alternativa delle università minori di area padana<sup>3</sup>. Molteplici e interessanti appaiono i punti di contatto fra i due giuristi e i frutti del rispettivo impegno

<sup>1</sup> La vocazione processualistica di una scelta rappresentanza di dottori di legge di formazione bolognese ha costituito il filo conduttore del mio percorso di ricerca negli ultimi 20 anni. Percorso concretizzatosi nella pubblicazione di due volumi, dedicati l'uno a *Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (...1210-1235) e il suo “Libellus instructionis advocatorum”*, Milano 1990, l'altro a *L'avvocato medievale tra mestiere e scienza giuridica. Il “Liber cautele et doctrine” di Uberto da Bobbio (...1211-1245)*, Bologna 2011, in collaborazione con Simone Bordini. Volume questo accolto nella collana Storia dell'avvocatura in Italia promossa dal Consiglio Nazionale Forense e diretta da Guido Alpa.

<sup>2</sup> Sull'osmotico e fruttuoso rapporto fra scienza giuridica scolastica e pratica forense rimane fondamentale l'approccio di E. Cortese, *Scienza di giudici scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in Id., *Scritti*, I, Spoleto 1999.

<sup>3</sup> Per i fenomeni scolastici localizzati a Modena, Reggio Emilia, Parma e specializzati sul versante giuridico-pratico dall'ultimo ventennio del XII secolo rinvio ai noti e approfonditi studi di Ugo Gualazzini, Giovanni Santini, Roberto Greci, Simone Bordini.

di divulgazione della dotta *scientia iuris* nei moduli di una concreta *doctrina* di segno professionalizzante. Quasi coetanei – la loro nascita è riconducibile con buona approssimazione agli anni Ottanta del secolo precedente – Iacopo e Uberto sperimentarono itinerari non consueti che condussero il primo a reggere l'ufficio podestarile a Genova fra il 1229 e il '30<sup>4</sup>, il secondo ad accettare nel medesimo torno d'anni una cattedra di diritto civile nel neonato Studio di Vercelli<sup>5</sup>. Mentre pare da escludere un rapporto di discepolato – il da Bobbio, di poco più giovane, non frequentò le aule bolognesi né come studente né come docente –, “iacobinus”, cioè allievo del Balduini, Uberto lo fu certamente sul piano scientifico, emulando il celebrato collega nel tentativo di rappresentare in una veste agile per forma e contenuti l'arte del *postulare*, di rappresentare davanti al giudice: “desiderium suum vel amici agendo, sive intendendo vel desiderium alterius contradicendo, vel excipiendo, vel negando”<sup>6</sup>. E di tentativi è corretto parlare: l'incompiutezza di entrambe le trattazioni, appesantite da un esubero di *Professorenrecht* che, ora come allora, non costituiva il miglior viatico per una efficace divulgazione, ha impresso su di esse le stigmate degli obiettivi mancati. Se, come testimonia l'esiguità della tradizione manoscritta<sup>7</sup>, le fatiche dei due *legum doctores* non incontrarono grande fortuna nel fiorente mercato dei copisti di libri giuridici, la loro sostanziale inadeguatezza a soddisfare le stringenti esigenze formative e informative dei professionisti del foro si riverbera in una miniera di *cantellae* comportamentali e di tecnica procedurale che offrono ai contemporanei un vivido spaccato di “what an advocate in the courts of the Medievale *ius commune* actually does”<sup>8</sup>.

## 2. Uberto da Bobbio (...1211-1245) e il circuito docente extrabolognese

L'antroponimo riconduce la nascita di Uberto al circondario del monastero benedettino fondato nel settimo secolo dai neoconvertiti re longobardi sull'Appennino sovrastante Piacenza<sup>9</sup> e destinato a schierarsi con l'Impero nei secoli, il XII e il XIII, che videro lo scontro dei due Federici con la Chiesa e con i comuni. Originarie di Bobbio, le famiglie omonime generarono una galassia di professionisti del diritto – notai e *legum*

<sup>4</sup> L'accettazione dell'incarico podestarile era destinata con la metà del XIII secolo a divenire tappa consueta del *cursus honorum* dei dottori dello Studio. Sull'intensità dei legami fra l'*Alma Mater* e la Repubblica di Genova si veda il mio *Lo “Studium” e Genova nel XIII secolo: nuove fonti per vecchi interrogativi*, in N. S., *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli interpreti*, Torino 2007.

<sup>5</sup> Sulla genesi medievale dello *Studium* di Vercelli nel Piemonte orientale da una secessione di studenti patavini si rinvia al volume *L'Università di Vercelli nel Medioevo*. Atti del secondo Congresso storico vercellese, Vercelli, 1994 e all'ormai classico saggio di R. Ordano, *Origine dell'Università medievale di Vercelli*, Biella 1975.

<sup>6</sup> La scultorea definizione appartiene al Piacentino in *Summa Codicis*, tit. *de postulando*, Moguntiae 1536 (rist. anast. Torino 1962).

<sup>7</sup> Dal XIII secolo sono giunti a noi sei testimoni manoscritti del *Libellus* di Iacopo Balduini e solamente tre del *Liber cautele et doctrine* di Uberto da Bobbio: Bologna, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, B2795; Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4603; Escorial, G. II. 15. L'edizione della silloge ubertina è stata da me condotta sul codice bolognese dell'Archiginnasio, ascrivibile alla prima metà del XIV secolo.

<sup>8</sup> L'interrogativo è posto da J. Brundage, *The Practice of Advocacy in the Middle Ages: Lanyering in the Courts of the «Ius Commune»*, in “Rivista internazionale di diritto comune”, 13 (2004).

<sup>9</sup> Il potente cenobio benedettino fondato dai Longobardi nel 614 e osservante in origine la Regola di San Colombano costituì per tutto il Medioevo un'area nodale di transito e di collegamento fra Italia centrale e settentrionale. Per una selezione della folta letteratura si veda A. Zironi, *Il monastero longobardo di Bobbio. Crocevia di nomi, manoscritti e culture*, Spoleto 2004.

*doctores* – la cui presenza fra il Duecento e il Trecento è ampiamente attestata a Piacenza, Parma, Reggio Emilia<sup>10</sup>. I pochi, superstiti documenti della vicenda terrena di Uberto da Bobbio lo vedono esordire nel 1211 proprio a Reggio, impegnato con le istituzioni locali e in rapporti di consuetudine con il potentato filoimperiale dei da Sesso con il quale intrecciò i suoi destini<sup>11</sup>. Fra il 1214 e il 1227 si avvicendano le carte parmensi che avvalorano l'ipotesi storiografica di una sua collaborazione alla redazione – propiziata dall'Imperatore Federico II – dei primi statuti cittadini<sup>12</sup>. Della sua successiva chiamata su una cattedra vercellese è latore il commentatore trecentesco Alberico da Rosate che in una sua silloge dottrinale ha tramandato la notizia del *consilium* sapienziale – di evidente, estrema, autorevolezza – richiesto a Uberto dalla regina Bianca, vedova del re di Francia Luigi VIII, madre e tutrice dell'erede al trono, il futuro Luigi IX<sup>13</sup>. Troppo poco per affermare che il bobbiense abbia varcato le Alpi, ma abbastanza per negarlo recisamente. Negli anni ricompresi fra il 1230 (ultimo documento vercellese) e il 1234 che trova Uberto da Bobbio a Modena, è ipotizzabile un soggiorno del giurista a Parma, non foss'altro che per l'occasione della vendita di un immobile di sua proprietà. A Parma, patria elettiva, egli torna sicuramente dal 1237 fino alla morte, precedente il giugno del 1245<sup>14</sup>. Una vita spesa nel crocevia padano – Reggio Emilia, Parma, Modena, Vercelli – dove dalla metà del XII secolo, accanto ai tradizionali insegnamenti di arti liberali, erano sorte scuole private finalizzate alla formazione giuridica dando l'avvio un circuito universitario extrabolognese<sup>15</sup>. Circuito caratterizzato dalla mobile presenza sul territorio di un gruppo di *legum doctores* – oltre il da Bobbio, Omobono Morisio, Uberto di Bonaccorso, Alberto da Pavia, Giuliano da Sesso – vicini e premiati dalle politiche di Federico II nonché accomunati da una inclinazione scientifica e didattica di taglio pratico, che diversamente dai colleghi bolognesi si rivolgeva alla formazione dei futuri professionisti del foro<sup>16</sup>.

<sup>10</sup> Per una ricostruzione robustamente documentata di queste genealogie si rinvia a S. Bordini, *Per un profilo di Uberto da Bobbio. Ricerche e ipotesi di lavoro su un giurista del primo Duecento*, in N. Sarti, *L'avvocato medievale*, cit.

<sup>11</sup> Sulla vicinanza di Uberto ai giuristi reggiani Ugolino e Giuliano da Sesso, figure emblematiche della politica dell'imperatore Federico II fra l'Emilia e il Piemonte orientale si veda D. Maffei, *Fra Cremona, Montpellier e Palencia nel secolo XII. Ricerche su Ugolino da Sesso*, in Id., *Studi di storia delle Università e della letteratura giuridica*, Goldbach 1995.

<sup>12</sup> Nel 1226, per ordine di Federico II, prese forma organica il primo *corpus* di leggi comunali parmensi, che conflui poi nello statuto cittadino del 1255. Uno statuto dal quale Uberto, non come giurista, ma in quanto possessore di un immobile, è peraltro chiamato in causa.

<sup>13</sup> La sovrana interpellò il docente emiliano per chiedere lumi in ordine alla legittimità della tutela da lei esercitata sul figlio, legittimità contestata da alcuni nobili, ma ritenuta da Uberto conforme al *ius commune*. Sul punto si veda F. C. de Savigny, *Storia del diritto romano nel Medioevo*, II, Torino 1854-1857 (rist. anast. Roma 1972).

<sup>14</sup> La tradizione vorrebbe che, fino alla morte, avvenuta entro il giugno del 1245 Uberto non si spostasse più da Parma, quantomeno per ragioni lavorative.

<sup>15</sup> Il sistema di alleanze costruito dalle città filoimperiali di questa fascia dell'Italia fungeva da sfondo ai movimenti di un preciso giro di docenti, i quali, spesso per convenienza, si trovarono a essere avvinti a una parte politica. Sul punto si rinvia alle riflessioni di S. Bordini, *Per un profilo*, cit.

<sup>16</sup> A Modena, dove Pillio da Medicina aveva stabilito il monopolio della produzione processualistica, a Reggio Emilia, Parma, Padova, Arezzo, Vercelli, nella stessa Napoli si assiste a una specializzazione metodologica e contenutistica dell'*iter studiorum* rivolta alla pratica giudiziaria. Una specializzazione che rispondeva assai concretamente all'esigenza di proporre canoni didattici nuovi – oggi si direbbe “un'offerta diversificata” – rispetto al modello dell'*Alma Mater*.

### 3. Il *Liber cautele et doctrine*: deontologia e tecnica del processo duecentesco

Composto con larga approssimazione fra il 1234 e il 1245, il *Liber cautele et doctrine* del dominus Uberto da Bobbio dichiara nel proemio l'intentio, l'utilitas, la causa materialis che hanno indotto l'autore al difficile cimento di distillare la scienza legale negli schemi di una pratica dottrina volta a formare e informare l'avvocato sulle asperità di una professione difficile da apprendere e ancor più da esercitare<sup>17</sup>. Un obiettivo formativo e professionalizzante cui il maestro è indotto dalle rumorose lamentele di uno studente inglese, un tale Maurizio gran bevitore – “optimus potator” –, insoddisfatto della eccessiva teoricità degli insegnamenti provenienti dalla cattedra<sup>18</sup>. Chiarezza espositiva e sistematicità, virtù emblematiche della “Regola” stilata dal Beato Benedetto per condurre i suoi monaci all'approdo della salvezza eterna<sup>19</sup>, divengono pertanto i canoni di una nuova didattica, rispondente alle stringenti esigenze della pratica del foro. Uberto si propone di illustrare l'arte del *postulare* attraverso il rapporto dell'avvocato con il giudice e con il collega di parte avversa. 121 paragrafi e innumerevoli versicoli non gli bastano tuttavia per cogliere il traguardo di una compiuta rappresentazione dell'iter procedurale<sup>20</sup>, condannando il suo *Liber* alla critica impietosa dei contemporanei<sup>21</sup>. Opera caotica e di difficile fruizione, ma proprio per questo tanto più ricca di informazioni e spunti sul mestiere e la scienza di un avvocato duecentesco.

### 4. *Prudens sicut serpens, simplex ut columba*: lo strumentario dell'avvocato medievale

La silloge ubertina, descritta come “disputatoria actoris et rei et advocatorum suorum” si dipana attraverso una scansione tematica che l'autore avrebbe voluto rigorosa<sup>22</sup>. Sfiolata

<sup>17</sup> Intenzione, utilità e causa dell'opera sono enunciate nel proemio ubertino secondo i rigidi canoni della Scolastica divulgati nel Medioevo da tardi commentatori di Aristotele e di Boezio. La necessità di ricorrere ad accorgimenti stilistici al fine di catturare l'attenzione del lettore richiedeva l'intervento di maestri di *dictamen* creando un raccordo ideale fra scienza giuridica e arti liberali.

<sup>18</sup> Impossibile è stato identificare il turbolento *Mauritius optimus potator* membro della classe degli allievi ubertini: copiosa nel XIII secolo era la presenza degli studenti d'Oltremania nello *Studium* felsineo come nelle sedi minori di Parma, Modena e VerCELLI. Sulle presenze straniere a Bologna si veda lo studio di A. I. Pini, «Discere turba volens». *Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello Studio alla metà del XIII secolo*, in *Studenti e Università degli studenti a Bologna dal XII al XIX secolo*, a cura di G. P. Brizzi e A. I. Pini, Bologna, 1998.

<sup>19</sup> La Regola dell'Ordine di San Benedetto cui l'*enclave* bobbiese si era uniformata abbandonando quella troppo severa dei colombiani, dettata dal Santo Monaco intorno al 534 d. C., consta di un prologo seguito da 73 capitoli. In essa viene esaltata la dimensione di vita comunitaria del cenobio, scandita dal tempo della preghiera, del lavoro e dello studio.

<sup>20</sup> L'articolazione del *Liber* ubertino in paragrafi e versicoli appare chiaramente visualizzata nel manoscritto bolognese dell'Archiginnasio sul quale ho condotto l'edizione, ad essa corrispondono indicatori grafici quali l'alternanza dei capilettera dei singoli paragrafi in rosso e in turchino. L'indicizzazione numerica - fra parentesi quadre nel volume - è stata inserita in fase redazionale al fine di consentire ai lettori una rapida localizzazione dei temi trattati dall'antico Dottore, vedi N. Sarti, *L'avvocato medievale*, cit., pp. 195 ss.

<sup>21</sup> Definito il frutto delle fatiche di un “Ancianus Doctor Antiquus” e pertanto “in quoddam chaos offuscatum”, il *Liber cautele et doctrine* è oggetto del pesante giudizio critico del canonista e processualista Giovanni D'Andrea, il quale all'inizio del Trecento ne sottolinea la farraginosa organizzazione e la conseguente difficoltà di fruizione, vedi N. Sarti, *L'avvocato medievale*, cit., pp. 135 ss.

<sup>22</sup> Diversamente dagli *ordines iudiciorum* finalizzati a definire e schematizzare le singole fasi del confronto processuale, la silloge *de instructione advocatorum* di Uberto da Bobbio inanella una catena di concretissime regole di condotta destinate a traghettare gli avvocati e i loro clienti all'approdo sicuro del *portum salutis*.

la retorica equivalenza fra avvocati, sacerdoti, militi alla quale Iacopo Balduini aveva attribuito enfatico rilievo<sup>23</sup>, Uberto apre la serie delle notazioni di generale utilità per la categoria professionale concentrandosi sull'abbigliamento e sul portamento, viatico per l'approccio fra l'avvocato e il suo giudice<sup>24</sup>. Se dall'apparenza si evincono i contenuti, abiti pertinenti, decenti e salari aiutano l'avvocato a ben figurare e talvolta a millantare credito, come recita un'irridente strofetta proverbiale:

Vir bene vestitus pro vestibus esse peritur- Creditur a mille quamvis ydiota sit ille<sup>25</sup>.

Un'avveduta condotta da parte dei *patroni causarum* nelle fasi di apertura del dibattimento, strumentale a rendere il giudice benevolo e attento, prevede anche un'attitudine rispettosa, un parlare misurato ma non reticente, un linguaggio allusivo all'esperienza maturata e scevro da inutili quando non controproducenti sfoggi di erudizione. Tra accorte blandizie e circospezione si gioca il rapporto con il collega di parte avversa nell'intento di cogliere incongruenze e punti deboli della sua linea processuale<sup>26</sup>. Se "ex facto oritur ius", la decisione di assumere il patrocinio deriva dalla constatazione che l'oggetto della controversia è suscettibile all'interno di una categoria giuridica nonché dalla robustezza dell'apparato probatorio. Correttezza e serietà di valutazione devono guidare l'avvocato nell'agire e nel resistere. Ad esse si coniuga un'ovvia prudenza che suggerisce a Uberto tre regole di smalzita avvedutezza: concordare in via preliminare la parcella; non disdegnare l'associazione con colleghi più esperti; non dare mai per scontata la vittoria con il cliente. "Esto sapiens et cautus" raccomanda Uberto all'avvocato contro cui vengono prodotte le prove documentali, la tipologia delle quali varia dalle scritture pubbliche alle private alle giudiziarie, tutte passibili di innumerevoli vizi di forma e di contenuto che accendono lo scontro fra il *producens* e l'*impugnans* in una complessa liturgia<sup>27</sup>. Seguono nella trama del *Liber* le modalità di presentazione e di escussione delle testimonianze, di gran lunga il mezzo probatorio maggiormente utilizzato nelle corti di giustizia medievali<sup>28</sup>: materia questa regolata dagli *usus fori et loci* piuttosto che normata, nella quale gioca un ruolo fondamentale l'esperienza maturata sul campo dall'avvocato. Le domande rivolte ai testi devono essere trasmesse dai patrocinanti al giudice e da questi lette ai destinatari. In linea di massima esse tendono "ad destruendum dictum suum"

<sup>23</sup> Sulla mitologia dell'*officium* avvocatorio celebrata in una costituzione imperiale rifluta nel *Codex giustiniano* (C. 2, 7, 14) dal suggestivo *incipit*: «Laudabile vitaeque hominum necessarium advocacionis officium...» si leggano le riflessioni di V. Piervigiani, *Tra difesa e consulenza*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di Alpa e Danovi.

<sup>24</sup> «Cum ergo advocatus accedit coram iudice exercens officium suum habeat vestes ad officium suum pertinentes, decentes et tales» (*Liber*, § [1]).

<sup>25</sup> Vedi H. Walther, *Proverbia sententiaeque latinitatis mediæ ævi*, V, Göttingen 1967, p. 750.

<sup>26</sup> L'obiettivo è quello di strappargli il lamento dell'infelice Fillide ovidiana uccisa dal *vulnus* delle sue stesse frecce: «Heu, pacior telis vulnera facta meis».

<sup>27</sup> La casistica relativa ai vizi formali collegati alla materiale stesura e alla riproduzione in copia delle scritture notarili trova un'attenta disamina nella dottrina duecentesca, per una rassegna della quale può essere guida il mio saggio «Publicare, exemplare, reficere». *Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XII secolo*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano 2002.

<sup>28</sup> Per un *excursus* storico sul valore della prova testimoniale fra tardo antico e alto medioevo vedi L. Loschiavo, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano 2004. Sui caratteri del sistema probatorio nella dottrina di diritto comune si legga Y. Mauten, *Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles)*, Milano 2006.

ovvero “ad fundandam intentionem vel exceptionem illius contra quem producuntur”<sup>29</sup>. Nella valutazione giudiziale delle risposte i dati sensoriali (*de visu, de auditu*) prevalgono sulle informazioni: al testimone è lecito errare o dubitare senza incorrere nella imputazione di falso<sup>30</sup>. Nel soppesarne il contenuto ancora una volta “sit uterque advocatus cautus”: il produttore verifichi se l’onere della prova che grava su di lui sia stato soddisfatto altrimenti “a limine litis recedat stupefactus” evitando al cliente inutili spese per il prosieguo di una lite già compromessa nell’esito. Con altrettanta correttezza l’avversario incoraggi il suo cliente con realistiche previsioni e non ne dismetta il patrocinio se le prospettive di guadagno si dovessero mostrare incerte.

Concluse le generali avvertenze per la categoria, il bobbiense si dedica alla delicata posizione processuale dell’*advocatus actoris*, sulle cui spalle grava la responsabilità della lite. A lui sono richieste sagacia, diligenza, scaltrezza maggiori rispetto al collega poiché solo ottenendo un pronunciamento favorevole coglierà il suo traguardo<sup>31</sup>. Tra l’essere “prudens sicut serpens” e parere “simplex ut columba” – queste le effigie che campeggiano nello stemma ideale dell’avvocato duecentesco – corre il filo rosso di una professionalità smaliziata, che trova nell’ambiguità l’arma più appuntita per sviare il collega di parte avversa e pregiudicarne la linea difensiva<sup>32</sup>. L’*excursus ex parte advocati actoris* si addentra quindi nelle modalità di redazione del libello scritto all’interno del quale il fatto controverso viene racchiuso negli schemi di un’azione giuridica tipica. La materiale contestazione della lite al reo convenuto nel giorno fissato dal giudice per il *conventus* segna l’inizio del processo: l’eventuale contumacia segue a tre successive citazioni (monitoria, declaratoria, perentoria) andate deserte<sup>33</sup>.

Maturata la fase del confronto/scontro fra *actor* e *reus*, l’avvocato dell’attore è chiamato a valutare “omnia que sunt in causa producta et facta”, rifuggendo da pericolose avventure e cautelandosi rispetto alle miracolistiche aspettative del suo cliente. La decisione di sollecitare il giudice a pronunciare sentenza è esternata dal *patronus* “blando sermone, leto vultu, modico passu”, ostentando rocciosa fiducia nella giustezza delle

<sup>29</sup> Vedi *Liber*, § [28].

<sup>30</sup> Ha scritto M. Vallerarni, *I fatti nella logica del processo medioevale. Note introduttive*, in “Quaderni storici”, 108 (2001), p. 676: «Negli interrogatori dei testi la teoria, e in questo caso anche la prassi, privilegiano i dati sensoriali diretti, in primo luogo la vista, e quindi le cose sentite di persona, relegando in secondo piano le informazioni ripetute da altri o le semplici voci su un fatto. Nei modelli di pieno Duecento il numero dei particolari da precisare nel corso dell’interrogatorio aumenta e rivela un’attenzione nuova verso i dati reali degli episodi da ricordare».

<sup>31</sup> «Advocatus enim actoris portat pondus diei et exitus et ideo oportet ipsum esse sagaciorem subtiliorem et diligenciorum quia reus optinet in duobus casibus: si absolvatur vel si non condemnetur. Actor vero non optinet nisi in uno, quando reus condemnetur, igitur difficilium pervenerit actor ad victoriam, que habetur per unum casum tantum» (*Liber*, § [39]).

<sup>32</sup> «Actoris advocate esto prudens sicut serpens et ostende te simplicem ut columba et ita de te adversarius minus timebit et parum contra te sibi providebit tamquam pauper specialium» (*Liber*, § [39]). E’ trasparente nel passo ubertino la citazione dal Vangelo di Matteo 10, 16: «Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae».

<sup>33</sup> Vedi Iacopi de Belviso et Guidonis de Suzaria, *De primo et secundo Decreto*, in *Tractatus Universi Iuris*, III.1, Venetiis 1584, f. 137: «Et nota quod prima citatio potest dici conventionalis, quia hoc tamen consuevit dicere iudex nuncio vel executori vade et dicas Titio quod mane se representet coram me, quia convenitur a Sempronio. Secundum edictum dicit admonitorium: quia iudex dicit, vade et dicas Titio ex parte mea, quod veniat ad iudicium; quia convenitur a tali. Tertium dicitur commonitorium, quia comminatur iudex se puniturum eum si non veniat coram eo. Ultimum perentorium quia nisi vocatus veniat, iudex proferet, vel condemnando vel absolvendo».

proprie ragioni e soprattutto nella robustezza dei propri argomenti probatori<sup>34</sup>.

Con il § 92 prendono avvio le cautele che Uberto da Bobbio suggerisce all'avvocato del reo convenuto, indubbiamente favorito dal ruolo secondario assegnatogli dal processo "triadico" medievale<sup>35</sup>. L'appellativo di *fugiens* o di *fugitivus*, frequente nella dottrina e nella formularistica dell'epoca<sup>36</sup>, indica nella fuga dalla sentenza la miglior difesa del convenuto e nel ritardarla o addirittura impedirgli il compito primario del suo difensore, che riottoso, "lente, pigre, nolens"<sup>37</sup>, con attitudine ben diversa dal collega si sottoporrà solo se costretto ai rischi del contraddittorio dibattimentale. Un contraddittorio che si dipana attraverso la dialettica delle *positiones* – sorta di interrogazioni che una parte rimbalza all'altra frammentando in capi la materia del contendere<sup>38</sup>.

Nella scelta che si offre ai *patroni causarum* – di negare, assentire, dubitare – si giocano le (subdole) arti dei *mali advocati* che attraverso risposte ambigue celebrano il deprecabile trionfo della legge effimera delle parole sulla concretezza dei fatti.

A questo punto, nel corso del § 121, quando la compiuta rappresentazione dell'itinerario processuale *ex parte advocati* è ancora lontana, Uberto da Bobbio posa la penna<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup> «Si videris causam desperatam vel dubiam optimum est ut componas, ut dixi superius. Si videris procedendum in causa, adeas iudicem blando sermone, leto vultu, modico passu, dicas iudici cum reverencia semper: Domine, in nomine Domini procedatis in causam ita quod feratis diffinitivamh» (*Liber*, § [91]).

<sup>35</sup> Se, come recita la regola gaiana consolidata in Digesto 50, 17, 125: «Favorabiliores rei potius quam actores habentur», ugualmente gli avvocati dei convenuti risultano agevolati rispetto ai colleghi di parte attrice, concretandosi il loro impegno nel dilazionare quando non nell'impedire il pronunciamento del giudice.

<sup>36</sup> Una definizione, questa di *fugiens*, di conio giustiniano, divulgata nella processualistica duecentesca dal trattato di Nepos de Montealbano, *De exceptionibus*, in *Tractatus Universi Iuris*, III.2, f. 105: «Reus enim dicitur fugitivus».

<sup>37</sup> «Cum autem exceptionibus dilatoriis videbitur conclusum et videbis te aliis dilatoriis destitutum, lente pigre nolens petas libellum» (*Liber*, § [107]).

<sup>38</sup> La dottrina medievale sull'istituto consuetudinario delle *positiones* prende quota dal secondo decennio del Duecento e confluisce in due brevi trattati dovuti a Roffredo Epifanio e allo stesso Uberto da Bobbio. Il più articolato disegno di questa figura processuale si deve peraltro alla scienza e alla pratica competenza di Martino da Fano, autore di una triade di sillogi *de positionibus*.

<sup>39</sup> La coincidenza dei termini dell'*explicit* del *Liber cautele et doctrine* nell'ambito della tradizione manoscritta appare convincente testimonianza della sua incompiutezza.